

(N. 1241)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1950  
(V. Stampato N. 1187)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 LUGLIO 1950

---

Approvazione delle Convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono approvate le allegate Convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) il 18 novembre 1948 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, nonchè la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere;

b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America.

## Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (4° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA  
A.N.S.A.

(Per il servizio del Nord-America).

**CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA  
ASSOCIATA (A. N. S. A.)**

Al fine di far conoscere negli Stati Uniti i più importanti avvenimenti italiani, nonché i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., dopo il periodo di prova effettuato dal giugno 1946 al giugno 1948, tra il Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, d'intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda, 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, salvo disdetta di una delle due parti, da chiedersi mediante preavviso di 15 giorni, si conviene quanto segue :

1° L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30-8,30 di New York; il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16-17 di New York. La velocità di trasmissione sarà di 25 parole circa al minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2.500 parole.

Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvederà l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'Ufficio A.N.S.A. di New York provvederà la Società Americana « Press Wireless ».

2° I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali più importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

La distribuzione dei notiziari verrà effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovrà essere sempre inferiore a quello che venisse praticato da altre Agenzie straniere.

Alla diffusione del servizio a New York provvederà l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

3° La Presidenza del Consiglio concorrerà alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento) da pagarsi posticipatamente.

4° Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio, a proprie spese, e potranno altresì provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie, semprechè non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.

5° L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente per conoscenza al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso e trimestralmente l'elenco degli abbonati al servizio che è oggetto della presente Convenzione, nonché un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York.

6° L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della Presidenza la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).

7° Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

8° Per la trasmissione di cui è oggetto la presente Convenzione e da eseguirsi a mezzo di trasmettitori della Compagnia Italcable, l'A.N.S.A. potrà utilizzare la franchigia di un milione di lire annue per la Convenzione in vigore tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la stessa Società Italcable. Il regolamento delle eventuali eccedenze sarà concordato fra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia A.N.S.A.

9° La presente Convenzione entrerà in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948.

*Per la Presidenza del Consiglio*

*Il Capo del Servizio informazioni*

F.to NAPOLITANO.

*Per l'Agenzia A.N.S.A.*

*Il Direttore generale*

F.to AZZARITA.

*Il Consigliere delegato*

F.to RICCARDI.

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA A.N.S.A.

(Per il servizio interno)

**CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SERVIZIO  
INFORMAZIONI - E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.)**

Nella duplice finalità di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:

- a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
- b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero.

Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agazia Nazionale Stampa Associata, «A.N.S.A.», dopo il periodo di prova effettuato dal gennaio al giugno 1948.

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agazia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda, 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente o attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive provincie.

Art. 2.

L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del Servizio informazioni, nonchè alle Prefetture della Repubblica, e per queste ultime in conformità a quanto stabilisce il successivo articolo.

Art. 3.

Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrisponderà all'A.N.S.A. mensilmente :

nel periodo 1° luglio-31 ottobre 1948, durante il quale i servizi stessi verranno effettuati a tutte le Prefetture della Repubblica, oltre che agli organi centrali citati nell'articolo 2 . . . . .	L. 4.000.000
nel periodo 1° novembre 1948-30 giugno 1949 durante il quale i servizi verranno assicurati oltre che agli organi centrali del Governo a 67 Prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio . . . . .	3.375.000

## Art. 4.

Sono a carico dell' A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuità dei servizi, in esse comprese quelle da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiotelegrafiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.

## Art. 5.

Nel caso di inadempienza dell'A. N. S. A., per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

## Art. 6.

Mediante preavviso di quindici giorni ciascun contraente può chiedere la risoluzione dell'impegno.

## Art. 7.

Questa Convenzione entrerà in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948.

*Per la Presidenza del Consiglio*

*Il Capo del Servizio informazioni*

F.to NAPOLITANO

*Per l'Agenzia A.N.S.A.*

*Il Direttore generale*

F.to AZZARITA.

*Il Consigliere delegato*

F.to RICCARDI.